SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 luglio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 giugno 2016, n. **132**.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».

2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

b) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;

c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;

d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;

e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.

Art. 3.

Funzioni del Sistema nazionale

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla norma-

tiva vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;

h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Art. 4.

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.

3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.

4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
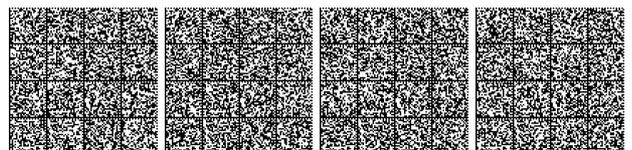
Art. 5.

Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».

2. Il decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13. Tali funzioni comprendono:

a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;

c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;

d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;

e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli *standard* europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

f) l'elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *g)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;

i) la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all'articolo 11;

l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;

m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli *standard* internazionali.

Art. 7.

Agenzie per la protezione dell'ambiente

1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10.

3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.
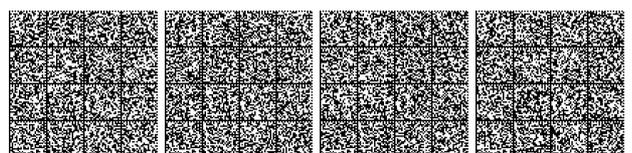
4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

6. Le attività di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie

1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.

2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito internet dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.

Art. 9.

Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.

2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.

3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi *standard* internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalità di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.

5. Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.

Art. 10.

Programmazione delle attività

1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.

2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.

3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.
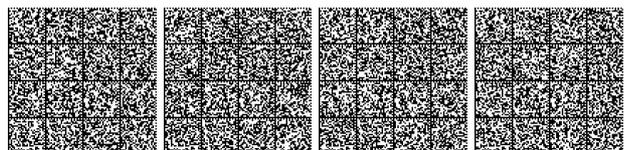
Art. 11.

Sistema informativo nazionale ambientale

1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

3. È garantita, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.

4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi del comma 12-*quaterdecies* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati e informazioni devono essere forniti in forma libera e interoperabile.

Art. 12.

Rete nazionale dei laboratori accreditati

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. Sono fatte salve le attività di laboratorio e le attività attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

Consiglio del Sistema nazionale

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennità, e l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.

2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.

3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 14.

Disposizioni sul personale ispettivo

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, preve-

dendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
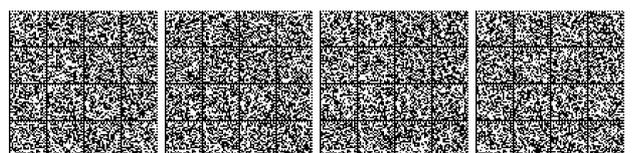
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

6. Il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 15.

Modalità di finanziamento

1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.

5. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.

2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge.

Art. 17.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
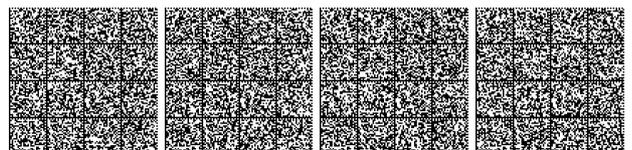
La presente legge, munita del dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 68):

Presentato dall'on. Ermete Realacci e altri, in data 15 marzo 2013.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 7 maggio 2013, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 31 luglio 2013; il 6 agosto 2013; il 6 settembre 2013; il 21 novembre 2013; l'11 febbraio 2014; il 5, 18 e 26 marzo 2014; il 10 aprile 2014.

Esaminato in aula il 14, 16 aprile 2014 ed approvato, in un testo unificato con gli atti n. C. 110 (on. A. BRATTI e altri) e C. 1945 (on. M.F. DE ROSA e altri), il 17 aprile 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1458):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 15 maggio 2014, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità) 14ª (Politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 15 ottobre 2014; il 5 e 20 novembre 2014; il 25 febbraio 2015; il 4 e 10 marzo 2015; il 6 e 13 maggio 2015; il 3, 23 e 24 giugno 2015; il 14, 15 e 21 luglio 2015; il 2 e 9 marzo 2016; il 4 maggio 2016.

Esaminato in aula il 4, 17 maggio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 18 maggio 2016.

Camera dei deputati (atto n. 68 — 110 — 1945/B):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 20 maggio 2016, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 24 maggio 2016; l'8 giugno 2016.

Esaminato in aula il 13 giugno 2016 ed approvato definitivamente il 15 giugno 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:

«Art. 28. *Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali*

1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-*bis*. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1993, n. 285:

«Art. 03. *Agenzie regionali e delle province autonome.* 1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'art. 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'art. 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma l, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali.

5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'art. 1 del presente decreto.».

Note all'art. 3:

— Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

— Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta il testo dell'art. 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:

«Art. 7-*quinquies*. *Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente.* 1. Il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta e i relativi programmi operativi.

2. Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.

3. Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di laboratorio già svolte dai presìdi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle unità sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.».

— Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2010, n. 179:

«Art. 6. *Il consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto.

2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:

a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;

c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio;

d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il Consiglio scientifico, il piano triennale delle attività;

e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.

3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. In caso di urgenza, il presidente può convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando ciò si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.

6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale è firmato dal presidente e dal segretario.»

«Art. 14. *Statuto*

1. Lo statuto dell'ISPRA è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto dell'ISPRA assicura la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, e disciplina l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il nuovo testo dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2008, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 28. *Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali*

1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

2-bis. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'art. 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.*

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-*bis*. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 2010, n. 216, S.O. n. 217.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1988, n. 61, S.O.:
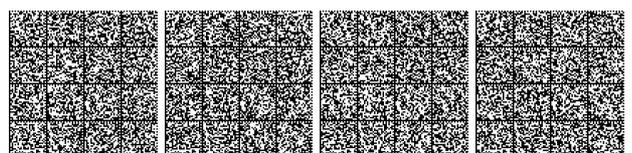
«Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella D della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;

d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2010, n. 56, S.O.:

«5. Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all'analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la proprietà e la responsabilità del dato da parte delle altre autorità pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet. Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 12 quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2012, n. 156, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2012, n. 189, S.O.:

«12-*quaterdecies*. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. *Regolamenti.*

(*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1993, n. 285.

16G00144
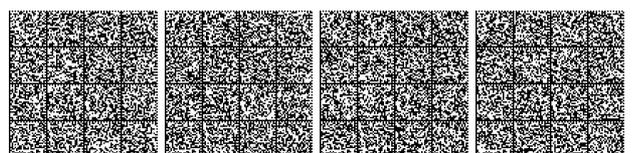
LEGGE 11 luglio 2016, n. **133**.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375 *(Frode in processo penale e depistaggio)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 304, 305, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».

2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 383-*bis (Circostanze aggravanti per il caso di condanna)*. — Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma,».

Art. 2.

1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 384-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 384-ter *(Circostanze speciali)*. — Se i fatti di cui agli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 304, 305, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-*bis* e 371-*ter*.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori».

Art. 3.

1. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 375, primo comma, lettera *b)*, e».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 559):

Presentato dall'on. Bolognesi, il 27 marzo 2013.

Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 30 luglio 2013 con parere della Commissione I.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, 7 novembre 2013; 24 aprile 2014; 27 maggio 2014; 26 giugno 2014; 10, 22, 24, 29 e 31 luglio 2014; 9, 17 e 23 settembre 2014.

Esaminato in Aula il 28 luglio 2014 e il 23 settembre 2014, approvato il 24 settembre 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1627):

Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 3 ottobre 2014 con parere della Commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 31 luglio 2015; 16, 30 e 31 marzo 2016; 13 e 21 aprile 2016; 3, 4 e 11 maggio 2016.

Esaminato in Aula il 18 maggio 2016 ed approvato il 26 maggio 2016 in un testo unificato con l'atto Senato n. 984 (Lo Giudice).

Camera dei deputati (atto n. 559-B):

Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, l'8 giugno 2016 con pareri delle Commissioni I e III.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 14, 23 e 29 giugno 2016.

Esaminato in Aula ed approvato il 5 luglio 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 374 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 374 *(Frode processuale).* — Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione *da uno a cinque anni.*

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.».

— Si riporta il testo dell'articolo 157 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 157 *(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).* — La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli *375, terzo comma,* 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-*bis*, nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-*bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-*quater*.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 376 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 376 *(Ritrattazione).* — Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372 e 373, nonché *dall'articolo 375, primo comma, lettera* b)*, e* dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.».

16G00145
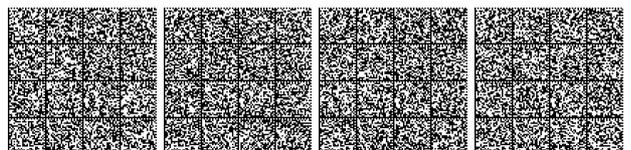
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2016.

Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali all'assunzione di n. 249 unità di segretari comunali e provinciali del quinto corso-concorso per l'accesso in carriera (COA *V*).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui al citato art. 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;

Considerato che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto l'art. 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera *b)*, punto 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto prefettizio del 1° marzo 2016, n. 4403, con cui il Ministero dell'interno - ex AGES, nel revocare le precedenti 4 richieste di riammissione in servizio, richiede l'autorizzazione ad assumere n. 249 segretari comunali e provinciali di cui alla graduatoria di merito, approvata con decreto prefettizio del 18 febbraio 2016, n. 3750, del quinto corso - concorso per l'accesso in carriera (COA *V)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Serie speciale n. 86 del 6 novembre 2009;

Preso atto che, secondo quanto contenuto nel predetto decreto prefettizio del 1° marzo 2016, n. 4403, in base ai dati a disposizione dell'Albo, i segretari in servizio risultano essere, alla data del 29 febbraio 2016, n. 3.229, di cui n. 2.996 titolari di sede, n. 169 in disponibilità, n. 41 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 2 in utilizzo presso l'Albo, n. 18 in aspettativa, n. 2 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo;

Rilevato che, con il citato decreto del 1° marzo 2016, n. 4403, viene altresì comunicata la situazione aggiornata delle sedi di segreteria gestite, sia singole che convenzionate, pari a n. 4.245 e delle sedi vacanti pari a n. 1.249;

Rilevato che nel predetto decreto del 1° marzo 2016, n. 4403, si comunica, fra l'altro, che nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 si sono verificate, rispettivamente, n. 117, n. 147 e n. 133 cessazioni dal servizio, e che, conseguentemente, il numero delle unità assumibili, nella percentuale dell'80 per cento delle cessazioni, è corrispondentemente pari a n. 94 per l'anno 2014, n. 118 per l'anno 2015 e n. 106 per l'anno 2016, per un totale massimo di assunzioni consentite, a valere sulle cessazioni del triennio 2013-2015, pari a n. 318 unità;

Preso atto che, secondo quanto contenuto nel predetto decreto prefettizio del 1° marzo 2016, n. 4403, risultano 23 assunzioni non effettuate già autorizzate con precedenti provvedimenti;

Ritenuto di aderire alla richiesta del Ministero dell'interno - ex AGES, che risulta coerente con il fabbisogno di personale;

Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, in linea con le politiche di Governo, volte a definire prioritariamente le procedure di ricollocazione del personale proveniente dagli enti di area vasta, nonché in conformità con la normativa sopra citata, è possibile procedere con il presente provvedimento all'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 249 unità di segretari comunali e provinciali del corso-concorso COA V, sulla base delle valutazioni di fabbisogno e di opportunità operate dal Ministero dell'interno - ex AGES, in quanto personale da considerare infungibile;
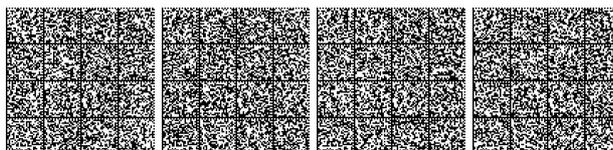
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato n. 249 unità di segretari comunali e provinciali del corso-concorso COA V, a valere sulle cessazioni relative al triennio 2013-2015.

2. Si precisa che gli oneri connessi alle assunzioni di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari presteranno servizio, in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2016

Ufficio controllo sugli atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1787

16A05189

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2016.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2016, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor maggiorata dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Visto il comunicato del Direttore generale del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2016, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la misura del tasso Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2016 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 0,922%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365): - 0,261%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari allo 0,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2016 è pari al 1,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

16A05185

DECRETO 7 luglio 2016.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2016 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Modalità e procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, pubblicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Visto il comunicato del direttore generale del Tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32 , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2016, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2016 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

— rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 0,922%;

— media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): - 0,261%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari allo 0,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016 è pari all'1,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

16A05186

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «STYLE».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso

sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 18 dicembre 2015 dall'impresa Serbios Srl, con sede legale in Badia Polesine (RO), via E. Fermi, 112, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato STYLE contenente la sostanza attiva *Cydia Pomonella Granulovirus* - CpGV, uguale al prodotto di riferimento denominato Carpo 600 registrato al n. 14523 con decreto direttoriale in data 23 dicembre 2009, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Carpo 600 registrato al n. 14523;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva *Cydia Pomonella Granulovirus* - CpGV, nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il reg. di esecuzione 880/2014 della Commissione del 12 agosto 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV);

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 aprile 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'impresa Serbios Srl, con sede legale in Badia Polesine (RO), via E. Fermi, 112, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato STYLE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,25 – 0,3 – 0,5 – 0,6 – 0,9 – 1.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Sipcam SpA – Salerano sul Lambro (LO);

IRCA Service SpA – Fornovo San Giovanni (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16558.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

STYLE

Sospensione liquida del Virus della Granulosi di Cydia pomonella (CpGV). Insetticida biologico selettivo per la lotta alla Carpocapsa (*Cydia pomonella*)

Composizione
100 g. di prodotto contengono:
- Baculovirus (CpGV):1,6 x 10^{12} Granuli Virus GV (= 1,6 x 10^{13} GV/litro)
- Coadiuvanti: q.b. a 100 g.

ATTENZIONE

MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO
Come tutti i prodotti contenenti microrganismi può essere sensibilizzante

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI
EUH401Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

SERBIOS S.R.L. Via E. Fermi 112,
45021 Badia Polesine (Rovigo)
Tel. 0425/590622

Distributore:
GOWAN ITALIA S.p.A.
Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Tel. 0546/629911
Autorizzazione Ministero della Salute
n. del
Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)
I.R.C.A. Service S.p.A.,Fornovo San Giovanni (BG)

Taglie: ml. 250-300-500-600-900-1000 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Indossare indumenti protettivi (tute), guanti protettivi adatti e dispositivi di protezione respiratoria adatta quando si maneggia il concentrato o applica il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida biologico a base del Virus della Granulosi di *Cydia pomonella* (CpGV).
Si tratta di un Baculovirus estremamente specifico, quindi in grado di riprodursi esclusivamente a spese della Carpocapsa (*Cydia pomonella*); il prodotto agisce solo sulle larve e svolge la sua attività esclusivamente per ingestione.
Le larve a seguito dell'ingestione manifestano inizialmente diminuzione delle attività trofica e motoria e successivamente sono maggiormente soggette a patologie di origine batterica e micotica. Infine, le larve smettono di nutrirsi e muoiono nel giro di 3-5 giorni.
Il prodotto si inserisce perfettamente nei programmi di difesa integrata e di agricoltura biologica delle colture autorizzate.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto si utilizza per il controllo della Carpocapsa (*Cydia pomonella*) nelle seguenti colture:

MELO, PERO, COTOGNO, NOCE, NASHY
Dose d'impiego per trattamenti a volume normale:
40-60 ml/hl, impiegando comunque una dose non inferiore a 400-600 ml/ha.

Intervenire contro la prima generazione di *Cydia pomonella* a partire dalla schiusura delle prime uova. E' importante quindi, per identificare il corretto momento del primo intervento, seguire le comunicazioni degli organi ufficiali competenti localmente. In alternativa, eseguire il monitoraggio delle ovature e/o seguire il metodo delle sommatorie termiche (gradi giorno) che possono indicare sia l'inizio dell'ovideposizione che la schiusura delle prime larve. Ripetere il trattamento 1 o 2 volte ogni 7-10 giorni, in funzione dell'intensità luminosa e del volo del fitofago. Il prodotto si può impiegare anche sulle popolazioni più resistenti. Per il contenimento delle popolazioni successive, si consiglia di adottare strategie integrate di contenimento delle popolazioni, che prevedono l'utilizzo di altre sostanze attive, e riducendo l'intervallo tra i trattamenti.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
Per la preparazione della poltiglia riempire la botte di acqua per circa 1/3, versare il prodotto e portare a volume tenendo in agitazione.
Al fine di ricoprire uniformemente l'epicarpo dei frutti in accrescimento, soprattutto nella cavità calicina e peduncolare, utilizzare elevati volumi di acqua; indicativamente 500 l per metro di altezza della vegetazione (da un minimo di 1000 a 1500 l/ha ed oltre).
Preparare la poltiglia immediatamente prima del suo impiego.
Trattare preferibilmente nelle ore serali o in concomitanza di ridotte intensità luminose. La particolare formulazione del prodotto consente di evitare l'aggiunta di protettivi contro i raggi UV e/o fagostimolanti e appetenti.

PRECAUZIONI D' USO
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 7,5; in caso contrario acidificare la soluzione all'ottimale pH di 6/6,5 con prodotti autorizzati allo scopo.

SELETTIVITÀ
Data la sua specificità, il prodotto è selettivo su adulti e larve di insetti utili, predatori e parassitoidi.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame e prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, etc.).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto va conservato in un normale frigorifero a + 4 - 5°C ed è stabile per almeno 1 anno. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità di circa 4 mesi.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 febb. 2016
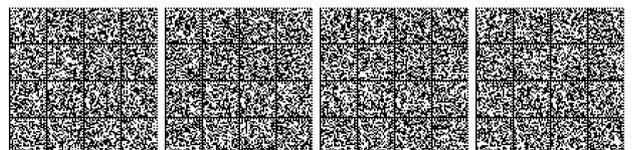
16A05187

DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Weedoff».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2015 dall'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato WEEDOFF, contenete la sostanza attiva 2,4 D, uguale al prodotto di riferimento denominato U46 Giarden registrato al n. 14363 con D.D. in data 28 ottobre 2011, modificato successivamente da ultimo

con comunicato di proroga in data 18 dicembre 2015, dell'Impresa medesima;

Rievato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento U46 Giarden registrato al n. 14363;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva 2,4 D nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I tra cui la 2,4 D che risulta quindi iscritta fino al 31 dicembre 2015;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il reg. di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione del 20 ottobre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui la 2,4-D, che risulta approvata fino al 30 giugno 2016;

Visto il successivo reg. di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione del 13 novembre 2015 che rinnova fino al 31 dicembre 2030 l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2030, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030, l'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato WEEDOFF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20 - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 250 - 500 - 750 - 1000.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Althaller Italia - San Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Nufarm GmbH - Linz Austria.

Il prodotto suddetto è registrato al n.16512.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

WEEDOFF

Soluzione acquosa

Prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore, in appartamento, balcone e giardino domestico

DISERBANTE SPECIFICO PER INFESTANTI DICOTILEDONI

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4D acido puro **9,7% (=100 g/l)**
(da sale dimetilamminico 9,85%)
Coformulanti **q.b. a 100**

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Nufarm Italia Srl- Viale Luigi Majno 17/A Milano
Sede amm.va Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna –Telefono 051 0394022

Distributore:
VEBI Istituto Biochimico S.r.l. – Borgoricco (PD). Tel. 049 9337111
Mondo Verde S.r.l. – Scarperia (FI)
Linfa S.p.A. – Gattatico (RE)
Blumen group S.p.A. - Piacenza (PC)

Officine di Produzione e confezionamento:
Nufarm GmbH & co KG – Linz Austria;
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. XXXXX/PPO Ministero della Salute del ....

Contenuto Netto: ml 20 – 25 – 50 – 75 – 100 – 150 – 250 – 500 – 750 – 1000
Partita n :

Prescrizioni supplementari:
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. **Da non impiegarsi in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
WEEDOFF è un preparato in grado di disseccare tutte le piante **dicotiledoni (foglie larghe).** Non lascia residui nel terreno, dopo 2-3 settimane è possibile riseminare o mettere a dimora di nuovo altre piante dicotiledoni. Il principio attivo viene assorbito dalle foglie delle dicotiledoni che vengono velocemente devitalizzate. **WEEDOFF** è disattivato rapidamente a contatto con il terreno e non causa danni alle colture perenni arbustive ed arboree, **l'unica avvertenza è quella di non bagnare le foglie ed i polloni delle piante che non si vogliono eliminare.** Dopo pochi giorni dal trattamento compaiono i sintomi di ingiallimento e deformazioni delle piante trattate, l'essiccamento completo avviene in un paio di settimane.
E' importante che il trattamento avvenga quando le piante si trovano in buon stato vegetativo e temperature superiori ai 12° C.

SETTORI DI APPLICAZIONE (aree verdi, giardini domestici)
WEEDOFF è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle infestanti dicotiledoni **(stoppione, plantago, tarassaco, margherite, romice, villucchio, senape, coda di cavallo, edera, vitalba etc.),** che infestano i prati e tappeti erbosi di graminacee **(loietto, festuca, gramigna, etc.**), muri, pavimentazioni, viali, cortili e terreni destinati alla semina del prato, oppure per bonificare il terreno da infestanti perenni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si utilizza in applicazioni localizzate diluito in acqua alla concentrazione del **5% (50 ml in 1 litro),** oppure puro con specifici irroratori. Per trattamenti generalizzati su tutta la superficie, alla dose di **6-8 ml per 10 m²** (= 6-8 l/ha). E' necessario assicurare una buona bagnatura delle malerbe che si vogliono eliminare. Durante la preparazione e l'applicazione si consiglia l'utilizzo di guanti monouso in PVC o materiali equivalenti. Se irrorato sulle infestanti graminacee non provoca alcun danno, pertanto non prestare attenzione se una parte dell'irrorazione raggiunge queste piante se limitrofe a quelle da eliminare. Su alcune malerbe perenni difficili da devitalizzare, quali il **romice, vilucchio (campanella) etc.**, sono da prevedere più applicazioni per una bonifica completa.
La caratteristica di **WEEDOFF** consiste nella perfetta selettività sulle essenze graminacee, proprietà che permette di operare in completa sicurezza fin dalle prime fasi di sviluppo del prato o tappeto erboso. E' buona norma eliminare le infestanti alla loro comparsa e prima che colonizzino ampie aree.

FITOTOSSICITÀ
Tutte le piante dicotiledoni sono sensibili all'azione di **WEEDOFF,** pertanto prestare la massima attenzione a non bagnare le foglie ed i polloni delle piante erbacee, arbustive od arboree che si vogliono preservare. Non utilizzare il contenitore vuoto per altri trattamenti con insetticidi o fungicidi, gli eventuali residui rimasti potrebbero arrecare danni alle colture trattate.
Attenzione non trattare prati di dicondra, edera od altre dicotiledoni (foglie larghe).

Attenzione: Da impiegare esclusivamente per eliminare le infestanti indesiderate come descritto nella sezione dosi e modalità di impiego, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

WEEDOFF

Soluzione acquosa

Prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore, in appartamento, balcone e giardino domestico

DISERBANTE SPECIFICO PER INFESTANTI DICOTILEDONI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

2,4D acido puro	**9,7% (=100 g/l)**
(da sale dimetilamminico 9,85%)	
Coformulanti	**q.b. a 100**

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Nufarm

Nufarm Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno 17/A Milano
Sede amm.va Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna –
Telefono 051 0394022

Distributore:

VEBI Istituto Biochimico S.r.l. – Borgoricco (PD). Tel. 049 9337111
Mondo Verde S.r.l. – Scarperia (FI)
Linfa S.p.A. – Gattatico (RE)
Blumen group S.p.A. - Piacenza (PC)

Officine di Produzione e confezionamento:
Nufarm GmbH – Linz Austria;
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI).

Registrazione n. XXXXX/PPO Ministero della Salute del ....

Contenuto Netto: ml 20 – 25 – 50 – 75 – 100 **Partita n :**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

5 FEB. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
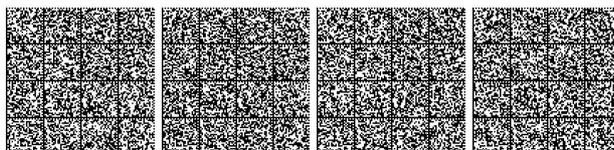
16A05188

DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Veritas Easy».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 11 dicembre 2015 dall'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Veritas Easy», contenente le sostanze attive fenamidone, fosetyl aluminium, uguale al prodotto di riferimento denominato Elicio, registrato al n. 11885 in data 22 ottobre 2003, modificato successivamente da ultimo in data 16 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 7, com-

ma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 55/2012, dell'impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato riregistrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier UVP79933738;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Elicio registrato al n. 12885;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva fenamidone nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2006/64/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva fosetyl aluminium nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il reg. (UE) 678/2014 della Commissione del 19 giugno 2014 che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga i periodi di approvazione di alcune sostanze tra cui il fosetyl fino al 30 aprile 2018;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2018, l'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VERITAS EASY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 100 - 200 - 250 - 300 - 500.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer CropScience France - Villefranche (Francia);

Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);

Bayer SAS - Marle-sur-Serre (Francia);

Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China);

Bayer CropScience Limited - Gujarat (India);

Schirm GmbH - Lűbeck - (Germania);

AgraForm LLC - St. Luis, MO (USA);

Exwold Technologies Ltd. - Hartlepool (UK);

SBM Formulation S.A. - Beziers Cedex (Francia).

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);

Sinapak S.r.l. - Stradella (PV).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16554.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VERITAS® EASY

Fungicida sistemico per la difesa antiperonosporica della vite, del tabacco, delle lattughe e insalate, del melone, del cocomero e della zucca

Granuli idrodispersibili (WG)

VERITAS ® EASY

Composizione
Fenamidone puro 4,4 g
Fosetyl Al puro 66,7 g
coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'Autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience France, Villefranche (France)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lűbeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Luis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd. – Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

Officine di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)

Contenuto netto: 100 - 200 - 250 -300 - 500 g

Registrazione Ministero della Salute N. del
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali o in alternativa di 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50%, per la coltura della vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

CARATTERISTICHE
VERITAS EASY è un'associazione di principi attivi ad azione sistemica e di copertura, in grado di svolgere un'azione preventiva per l'impiego nella difesa antiperonosporica della vite, del tabacco, delle lattughe e insalate, del melone, del cocomero e della zucca.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI
Vite da vino e vite da tavola : contro Peronospora (*Plasmopara viticola)* intervenire preventivamente alla dose di 230-250 g/hl (2,3-2,5 kg/ha) con trattamenti effettuati ogni 10-12 giorni, oppure alla dose di 280-300 g/hl (2,8-3 kg/ha) ogni 12-14 giorni. Eseguire le applicazioni nelle fasi comprese tra la differenziazione dei grappolini e l'inizio dell'ingrossamento degli acini.

Tabacco e Cucurbitacee con buccia non commestibile (Melone, Cocomero, Zucca, Altri) in pieno campo e in serra : contro Peronospora (*Peronospora tabacina – Pseudoperonospora cubensis*) intervenire preventivamente alla dose di 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha) ogni 8-12 giorni, in relazione alla pressione della malattia ed allo sviluppo delle piante.

Lattughe e insalate, escluse baby leaf (pieno campo e serra): contro Bremia (*Bremia lactucae*) intervenire preventivamente alla dose di 200-250 g/hl (2-2,5 kg/ha) ogni 8-10 giorni, in relazione alla pressione della malattia ed allo sviluppo delle piante. Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e insalate possono essere sensibili al prodotto.

Su tutte le colture effettuare al massimo 3 applicazioni per anno.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
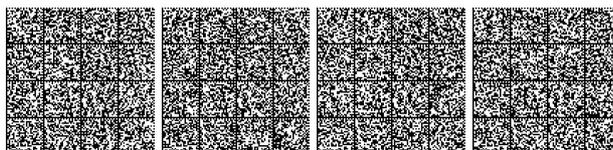
Utilizzare gli intervalli più brevi e le dosi maggiori per le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo dei patogeni.
E' consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.
Queste dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 l/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, alcuni fitostimolatori e concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Per queste associazioni risulta opportuno effettuare saggi preliminari, per verificarne la compatibilità.
Non effettuare miscele con formulati oleosi.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA:
3 giorni su melone, cocomero, zucca.
14 giorni in pieno campo e 21 giorni in serra su lattughe e insalate.
28 giorni su vite.
30 giorni su tabacco.

Attenzione
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato Gruppo Bayer

www.cropscience.bayer.it

11/12/2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
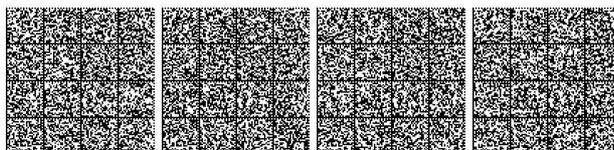
VERITAS ® EASY

Fungicida sistemico

Granuli idrodispersibili (WG)

ELICIO®

Composizione

Fenamidone puro 4,4 g
Fosetyl Al puro 66,7 g
coformulanti q.b. a 100 g

Indicazioni di pericolo

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'Autorizzazione

Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Contenuto netto: 100 g
Registrazione Ministero della Salute N. del

Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® Marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it

11/12/2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

5 FEB. 2016

16A05190
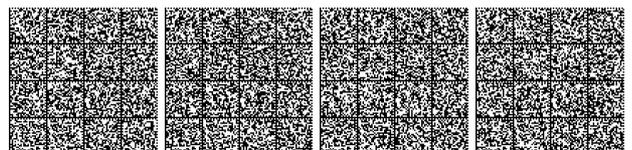
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 aprile 2016.

Fondo di solidarietà bilatelare alternativo per l'artigianato. (Decreto n. 95581).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il Titolo II, articoli da 26 a 40, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, recante la disciplina dei fondi di solidarietà;

Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale, al comma 1, prevede che, in alternativa al modello previsto dall'art. 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall'art. 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo art. 27;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione dell'art. 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l'associazione denominata «Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato» e adeguare l'atto costitutivo alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86986 del 9 gennaio 2015, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012;

Visto l'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015, come integrato dalla nota di accompagnamento sottoscritta in data 11 gennaio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, le parti firmatarie hanno convenuto di adeguare le fonti normative e istitutive del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato alle finalità perseguite dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Viste le modifiche apportate allo Statuto del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato con atto del 14 dicembre 2015, a rogito del Notaio Massimo Recchi in Roma, rep. 80180/11574;

Considerata la finalità perseguita dai fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 di realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione;

Considerata la necessità avvertita dalle parti sociali del settore dell'artigianato di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore, come previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in conformità all'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015;

Considerata, altresì, la necessità avvertita dai soggetti costituenti il Fondo di prevedere eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito, da definire prioritariamente nell'ambito di quelle previste dall'art. 27, commi 3 e 5, lettera *f)* del decreto legislativo n. 148 del 2015, con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto;

Sentite nella riunione del 19 febbraio 2016 le organizzazioni sindacali individuate nelle parti firmatarie del citato accordo interconfederale del 10 dicembre 2015;

Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, disposizioni per determinare criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo, requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione, criteri e requisiti per la contabilità del Fondo, modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, di seguito denominato FSBA, è gestito dagli organi esecutivi di cui al Titolo II, Capo II, articoli 10 e 11, e Capi III e IV dello Statuto, con riferimento, quindi, al Presidente, Vice-Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore.

2. I membri degli organi di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità individuati dal presente decreto.

Art. 2.

Sostenibilità finanziaria

1. FSBA ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico di FSBA sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore.

Art. 3.

Requisiti di professionalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto di FSBA, i membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli Enti bilaterali.

2. I membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria.

3. Ai membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, non spetta alcun emolumento o indennità.

Art. 4.

Requisiti di onorabilità

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 dello Statuto FSBA, non possono essere nominati o eletti componenti degli organi di cui all'art. 1, comma 1, e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;

c) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. salvi gli effetti della riabilitazione.

2. La decadenza dall'ufficio è dichiarata dall'organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, le seguenti situazioni:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. La sospensione è dichiarata con le modalità di cui al comma 2.

Art. 5.

Criteri e requisiti per la contabilità

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto, FSBA deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità.

2. FSBA ha l'obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

3. L'Organo di FSBA individuato dallo Statuto redige il bilancio consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.

4. Il bilancio consuntivo deve essere costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dalla relazione dell'organo di controllo individuato dallo Statuto.

5. Nel bilancio dovranno essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate contributive, atti di liberalità senza vincolo, atti di liberalità con vincolo, atti di liberalità ad esecuzione pluriennale.

6. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi del bilancio consuntivo.

7. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo dovrà essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.

8. Il bilancio si dovrà ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni dovranno essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali saranno valutate al valore di mercato.

9. FSBA deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato dalla relazione illustrati-

va, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del soggetto revisore.

10. La relazione dell'organo individuato dallo Statuto deve contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione di FSBA.

11. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformità ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e 10 dicembre 2015, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo medesimo, nonché le ulteriori informazioni che gli organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.

Art. 6.

Controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la funzione di controllo sulla corretta gestione di FSBA e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni. In caso di riscontrate irregolarità o inadempimenti, in particolare con riferimento al rispetto dei criteri di sostenibilità finanziaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell'operatività di FSBA.

2. FSBA è tenuto a dotarsi di un sistema di raccolta di dati sull'andamento delle prestazioni e a trasmettere, con cadenza annuale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate, secondo le modalità definite con apposite linee guida dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e deve, altresì, rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2744

16A05198

DECRETO 26 maggio 2016.

Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le modalità attuative del Programma carta acquisti;

Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni; l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione;

Visto il decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica le modalità di attuazione della sperimentazione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» e, in particolare, l'art. 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti, a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al precedente comma 2 al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 328 del 2000, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito;

Visto il decreto 24 dicembre 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, integrativo del decreto interministeriale 10 gennaio 2013;

Visto il decreto 14 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della coesione territoriale, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, al primo periodo, estende la carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilità di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di prosecuzione del Programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

Visto il decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente «Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede che il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,
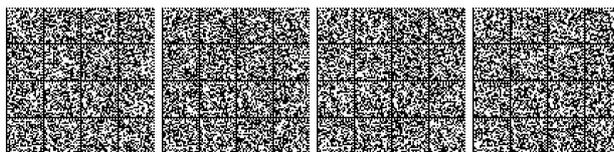
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e, in particolare, l'art. 16 che ha istituito l'assegno di disoccupazione (ASDI);

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, il capo II che disciplina principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro;

Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015, che specifica le modalità di attuazione dell'ASDI;

Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, in cui si quantificano in 80 milioni di euro le risorse che, sulla base dello stanziamento del Fondo carta acquisti nel biennio 2015-2016 in relazione al numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, si rendono disponibili all'estensione della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;

Ritenuto che, in esito alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 00838, 00841 e 00842 del 2016, le risorse che si rendono disponibili all'estensione della citata sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 debbano essere ridefinite, in via prudenziale, in un ammontare non superiore a 70,325 milioni di euro;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, lettera *a)*, individua come priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonché dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;

Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva»;

Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera *a)*, della legge n. 208 del 2015, i rinnovati criteri e le procedure per l'avvio, nel 2016, su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà a valere anche sulle risorse già destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonché dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013, e ritenuto, pertanto, opportuno di non perfezionare l'*iter* dei citati decreti interministeriali 14 febbraio 2014 e 22 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «SIA»: la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;

b) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

d) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio;

f) «Carta SIA»: la carta acquisti, di cui all'art. 60, del decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche definite dal presente decreto;

g) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta della Carta SIA;

h) «Nucleo Familiare Beneficiario»: il nucleo familiare del Richiedente, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, selezionato quale beneficiario SIA;

i) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare Beneficiario cui è intestata la carta SIA;

j) «Persona con disabilità»: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

k) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre;

l) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

m) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

n) «Carta Acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni;

o) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

p) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera *b)*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

q) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui all'art. 81, comma 35, lettera *b)*, del decreto-legge n. 112 del 2008, stipulata tra il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore del servizio.

Art. 2.

Risorse

1. Le risorse finalizzate all'avvio su tutto il territorio nazionale del SIA sono individuate nel Fondo Carta Acquisti per l'anno 2016 a valere sulle seguenti risorse:

a) le risorse di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, pari a 167 milioni di euro;

b) le risorse di cui all'art. 1, comma 216, sesto periodo, della legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016;

c) le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta Acquisti nel biennio 2015-2016 ed in relazione al numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013;

d) le risorse attribuite ai comuni con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, di cui alla Tabella 1 del decreto interministeriale 10 gennaio 2013, che non risultino erogate al termine della sperimentazione, quantificate in non meno di 12,675 milioni di euro;

e) le risorse di cui all'art. 1, comma 387, lettera *a)*, della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo povertà pari a 380 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in maniera che ai residenti di ciascuna regione e provincia autonoma siano attribuite carte SIA per un valore complessivo di risorse proporzionale alla popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella medesima regione e provincia autonoma, stimata secondo le modalità di cui al comma 3.

3. A ciascuna regione e provincia autonoma è attribuita una quota di risorse come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della media ponderata dei seguenti indicatori:

a) quota di popolazione regionale in condizione di «povertà assoluta» sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello di ripartizione territoriale e calcolata come valore medio nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 50 per cento;

b) quota di popolazione regionale in condizione di «grave deprivazione materiale» sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello regionale e calcolata come valore medio nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 25 per cento;

c) quota di «persone che vivono in famiglie con intensità lavorativa molto bassa» sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello regionale e calcolata come valore medio nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 25 per cento.

4. Le regioni e le province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio. Gli specifici usi in favore dei residenti nel territorio di competenza, a cui vincolare l'utilizzo delle risorse versate ad integrazione del Fondo Carta Acquisti, sono definiti con protocollo d'intesa tra il Presidente della regione o della provincia autonoma e il Ministro del lavoro e del-

le politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. I rapporti finanziari sono regolati con apposito atto tra l'amministrazione regionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
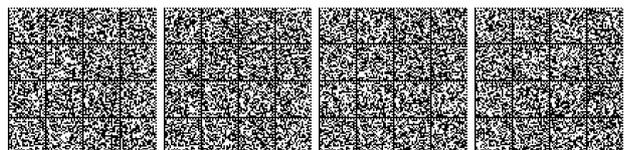
5. Le disponibilità attuali e future destinate al SIA affluiscono nell'apposito conto corrente infruttifero n. 25052 presso la Tesoreria centrale dello Stato, di cui all'art. 11, punto 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni. Dal citato conto corrente di tesoreria, le disponibilità per il SIA saranno trasferite sull'apposito conto corrente, acceso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera *b)*, del decreto-legge n. 112 del 2006, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio relativo al SIA.

Art. 3.

Comuni e Ambiti territoriali

1. I Comuni svolgono i seguenti compiti:

a) ricevono le domande dei nuclei familiari richiedenti il beneficio;

b) comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le richieste di beneficio dei nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. La comunicazione delle richieste di cui al periodo precedente deve contenere il codice fiscale del Richiedente, in assenza del quale le richieste non saranno esaminate;

c) ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *b)*, l'elenco dei nuclei familiari che, in esito alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e per i quali il medesimo Soggetto Attuatore dispone il versamento del beneficio di cui all'art. 5 a decorrere dal bimestre successivo a quello della richiesta;

d) effettuano i controlli di competenza sul possesso dei requisiti. In particolare, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 4, comma 2, effettuano i controlli anche prima della comunicazione delle richieste al Soggetto Attuatore, di cui alla lettera *b)*, e comunque nei termini ivi indicati; in riferimento ai nuclei familiari successivamente identificati quali beneficiari verificano il possesso dei requisiti nelle modalità di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, tenuto conto delle verifiche già effettuate dal Soggetto Attuatore;

e) stabiliscono ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 4, e con le modalità ivi indicate, la revoca dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresì con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 4, comma 6.

2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre i seguenti compiti:

a) predispongono in favore dei beneficiari un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all'art. 6. L'adesione al progetto rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell'art. 7;

b) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera *a)*, attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:

i. servizi di segretariato sociale per l'accesso;

ii. servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico;

iii. *équipe* multidisciplinare, con l'individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di cui alla lettera *c)*, per l'attuazione del progetto con riferimento ai singoli nuclei familiari;

iv. interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi, ove opportuno, servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio;

c) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti *non profit*.

3. I comuni attivano flussi informativi, anche per il tramite di SGATE, secondo adeguate modalità telematiche predisposte dal Soggetto Attuatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel rispetto del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzati all'attuazione del SIA e alla sua integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, ed in particolare:

a) inviano al Soggetto Attuatore, entro i termini di cui al comma 1, lettera *b)*, le richieste di beneficio dei nuclei familiari, corredate della indicazione del codice fiscale del Richiedente e delle informazioni, non già incluse nella DSU, necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3;

b) ricevono dal Soggetto Attuatore l'esito delle verifiche entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione da parte del Soggetto Attuatore del flusso informativo relativo alle richieste di beneficio;

c) inviano le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, di cui all'art. 6;
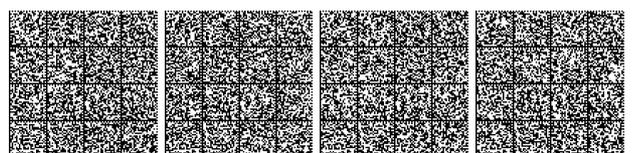
d) inviano le informazioni sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA, nelle modalità previste all'art. 6;

e) ricevono dal Soggetto Attuatore eventuali informazioni disponibili nei propri archivi inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari;

f) inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi è stata disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio;

g) con riferimento ai comuni facenti parte del campione di Ambiti territoriali di cui all'art. 9, comma 2, inviano i questionari somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 6, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte dai comuni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.

Art. 4.

Beneficiari

1. La richiesta del beneficio è presentata ai comuni da un componente del nucleo familiare mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà predisposto dal Soggetto Attuatore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il modello tiene conto delle informazioni già dichiarate con riferimento al nucleo familiare nella DSU utilizzata per l'accesso al beneficio.

2. Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:

il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:

i. presenza di un componente di età minore di anni 18;

ii. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;

iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;

b) Requisiti concernenti la condizione economica:

i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; le medesime comunicazioni sono effettuate all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;
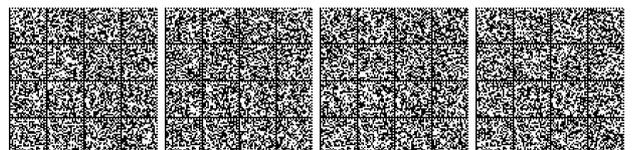
ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito *internet*;

iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti;

c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:

A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;

B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;

C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla *a)* alla *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

D. nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;

ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito:

al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120;

iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito:

nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera *b)*, punto *ii)*, valgono le seguenti regole di computo:

a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

b) le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;

c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;

d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;

e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o *voucher* che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6.

5. Il Soggetto Attuatore accantona per ogni Nucleo Familiare Beneficiario un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio, avuto riguardo alla modulazione del beneficio medesimo in base alla numerosità del nucleo familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. In caso di esaurimento delle risorse attribuite ad una regione e non accantonate e, al medesimo tempo, di presenza di rilevanti disponibilità di risorse non accantonate in altre regioni, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rideterminato l'importo attribuito alle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 2, comma 3. In caso di esaurimento a livello nazionale delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, e non accantonate, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodu-

lazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai periodi precedenti, l'acquisizione di nuove domande è sospesa. La rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle richieste di beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
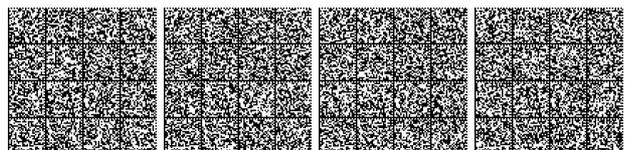
6. I comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato.

Art. 5.

Beneficio concesso

1. Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario, secondo le modalità di cui alla Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, punto *i)*, a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione e comunque in presenza di risorse non accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 5. È corrispondentemente rideterminato l'ammontare delle risorse accantonate ai sensi del medesimo art. 4, comma 5.

2. Ai beneficiari del SIA è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3. Ferma restando la disponibilità di risorse attribuita alla regione e provincia autonoma, il beneficio è concesso per un periodo massimo di dodici mesi.

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente è dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. È altresì dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.

Art. 6.

I progetti personalizzati di presa in carico

1. I comuni, coordinandosi a livello di Ambito territoriale, predispongono un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto è predisposto secondo le «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva», di cui all'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016, ed è sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre. Alla realizzazione dei progetti personalizzati i comuni provvedono con risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. In riferimento all'avvio della presa in carico del Nucleo Familiare Beneficiario, le informazioni sul progetto devono essere inviate entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre e riguardare:

a) risorse umane e professionalità dedicate alla attuazione del progetto personalizzato di presa in carico;

b) valutazione dei bisogni;

c) indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

d) modalità di attuazione della presa in carico indicando il tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale;

e) integrazione con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;

f) integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti *non profit*.

3. In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del sesto ed ultimo bimestre e riguardare:

a) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in riferimento agli elementi di cui al comma 2, nonché all'art. 7, comma 2;

b) indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di riferimento;

c) indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;

d) indicazione delle eventuali integrazioni effettuate con interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con particolare riferimento agli enti *non profit*;
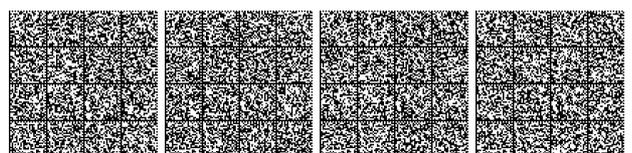
e) valutazione sintetica sugli esiti della presa in carico, anche con riferimento alle condizionalità di cui all'art. 7.

4. La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato deve essere comunicata al Soggetto Attuatore entro lo stesso termine di cui al comma 1, al fine della sospensione dell'erogazione del beneficio, fatte salve le erogazioni già effettuate. L'invio delle informazioni di cui al comma 2, riferite a ciascuna carta, costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza dell'invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le carte interessate saranno sospesi.

Art. 7.

Condizionalità

1. Il progetto di presa in carico, di cui all'art. 6, comma 1, è predisposto mediante la partecipazione dei componenti del nucleo familiare ed è dagli stessi sottoscritto per adesione. La mancata sottoscrizione del progetto è motivo di esclusione dal beneficio.

2. Il progetto richiede ai componenti il Nucleo Familiare Beneficiario l'impegno a svolgere specifiche attività, dettagliate nel progetto medesimo, nelle seguenti aree:

a) frequenza di contatti con i competenti servizi del comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell'ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato;

b) atti di ricerca attiva di lavoro;

c) adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro;

d) frequenza e impegno scolastico;

e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.

3. Con riferimento alle attività di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio personalizzato stipulato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e, in caso si rendano opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego.

4. La reiterata violazione da parte dei componenti del nucleo familiare degli obblighi assunti ai sensi del comma 2, costituiscono motivo di esclusione dal beneficio. L'esclusione del beneficio conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata sottoscrizione del progetto, ai sensi del comma 1, è resa esplicita all'atto della domanda, nonché nel progetto medesimo e viene adottata con provvedimento del comune. In ogni caso, la mancata presentazione da parte dei componenti del nucleo familiare, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 2, lettera *a)*, comporta la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, la decurtazione è pari ad una mensilità. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il nucleo familiare decade dalla fruizione del beneficio. Con riferimento alle attività di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, si applicano le medesime sanzioni previste dall'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 per i beneficiari dell'ASDI.

Art. 8.

Modalità di consegna della Carta SIA

1. Il Soggetto Attuatore, ricevute le richieste di beneficio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a)*, verifica la compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i comuni coinvolti e l'anagrafe tributaria. Successivamente alle verifiche, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di beneficio, il Soggetto Attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti e al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5. La disponibilità da accreditare è calcolata a decorrere dal bimestre successivo a quello di presentazione della richiesta.

2. Il Gestore del servizio, agendo in applicazione della Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni ricevute dal Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte SIA ai titolari. Le carte sono rilasciate con disponibilità finanziaria, relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosità del nucleo familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. Successivamente al rilascio delle carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia comunicazioni ai titolari.

3. Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, nonché alla sospensione della disponibilità residua della Carta SIA e all'eventuale disattivazione della carta nel caso di non conformità ai requisiti.

4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresì le modalità con cui i comuni comunicano i provvedimenti di revoca di cui all'art. 4, comma 6, ovvero i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 7, comma 4. Con riferimento alle attività di cui all'art. 7, comma 2, lettere *b)* e *c)*, le comunicazioni avvengono da parte dei competenti centri per l'impiego nelle modalità previste per i

beneficiari dell'ASDI. La revoca è efficace a partire dal bimestre successivo a quello della data del provvedimento medesimo.

Art. 9.

Valutazione

1. Il SIA è oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità definite dall'art. 9 del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è individuato un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a non più del dieci per cento della popolazione coinvolta nella sperimentazione, in cui effettuare la somministrazione dei questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di controllo, individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, e fermo comunque restando quanto previsto all'art. 11, comma 3, l'erogazione del beneficio può non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, di cui all'art. 6.

Art. 10.

Trattamento e riservatezza dei dati personali; misure di sicurezza e responsabilità

1. Le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati in attuazione del SIA coincidono con quelle adottate ai sensi dell'art. 10 del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coincidono con quelle adottate ai sensi dell'art. 11 del citato decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le richieste di beneficio possono essere presentate a decorrere dai quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome, con riferimento ai comuni e agli Ambiti territoriali di competenza, possono disciplinare nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente le modalità con cui i comuni svolgono i compiti di cui all'art. 3, tenuto conto dell'esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito territoriale.

3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti personalizzati di presa in carico possono riguardare una quota, comunque non inferiore al 50 per cento, dei Nuclei Familiari Beneficiari, in luogo della totalità dei nuclei familiari come previsto all'art. 6, comma 1, ed essere predisposti entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre, in luogo dei sessanta giorni previsti al medesimo comma. L'invio delle informazioni per tali progetti può avvenire entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre, in luogo dei novanta giorni come previsto all'art. 6, comma 2.

4. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i requisiti e le procedure per l'accesso al beneficio potranno essere rivisti in base al monitoraggio dei primi due bimestri di attuazione della Sperimentazione nelle modalità di cui al presente decreto.

6. Con uno o più provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalità operative e di dettaglio utili all'attuazione del SIA.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2570

TABELLA 1

Ripartizione delle risorse disponibili

	Quota di popolazione in povertà assoluta (media 2012-14) (A)	Quota di popolazione in condizione di grave deprivazione materiale (media 2012-14) (B)	Quota di popolazione in famiglie con intensità lavorativa molto bassa (media 2012-14) (C)	Quota regionale (0,5*A+0,25*B+0,25*C)	**Risorse per i residenti in ciascuna Regione / Provincia Autonoma**
Piemonte	6,1%	3,3%	4,6%	5,0%	**37.664.425**
Valle d'Aosta	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	**1.222.246**
Liguria	2,2%	2,0%	1,9%	2,1%	**15.424.974**
Lombardia	13,7%	12,1%	8,7%	12,1%	**90.508.818**
P.A. di Bolzano / Bozen	0,7%	0,2%	0,3%	0,5%	**3.647.971**
P.A. di Trento	0,7%	0,3%	0,5%	0,6%	**4.219.057**
Veneto	6,8%	2,7%	4,2%	5,1%	**38.331.581**
Friuli-Venezia Giulia	1,7%	1,1%	1,1%	1,4%	**10.288.053**
Emilia-Romagna	6,1%	4,5%	3,5%	5,1%	**37.886.271**
Toscana	4,9%	3,4%	4,6%	4,5%	**33.417.110**
Umbria	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	**8.238.802**
Marche	2,0%	2,0%	1,8%	2,0%	**14.681.423**
Lazio	7,7%	6,3%	8,0%	7,4%	**55.731.052**
Abruzzo	2,9%	1,5%	2,0%	2,4%	**17.628.052**
Molise	0,7%	0,5%	0,7%	0,6%	**4.794.813**
Campania	12,9%	15,7%	18,4%	15,0%	**112.457.965**
Puglia	9,0%	14,4%	9,5%	10,5%	**78.679.621**
Basilicata	1,3%	1,5%	1,5%	1,4%	**10.415.115**
Calabria	4,4%	4,9%	5,7%	4,8%	**36.197.303**
Sicilia	11,2%	19,9%	17,5%	15,0%	**112.236.879**
Sardegna	3,7%	2,6%	4,1%	3,5%	**26.328.469**
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**750.000.000**

TABELLA 2

Ammontare del beneficio mensile

	Ammontare del beneficio mensile
1 membro	80
2 membri	160
3 membri	240
4 membri	320
5 o più membri	400

16A05212

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2016.

Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultra-periferiche e alle isole minori del Mar Egeo;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013», ed in particolare l'art. 21 concernente la misura premi per il settore carne bovina laddove sono previste le maggiorazioni dei premi all'interno della stessa misura;

Vista la nota ARES(2015)3121609 del 24 luglio 2015, con la quale i servizi della Commissione europea hanno espresso, tra l'altro, un giudizio di «non conformità» in merito alla differenziazione dell'importo unitario dell'aiuto per il sostegno accoppiato all'interno della stessa misura;

Vista la nota ministeriale 29 settembre 2015, prot. n. 3351, con la quale, in riscontro alla sopra citata nota ARES(2015)3121609 del 24 luglio 2015 sono state fornite ai servizi della Commissione europea, spiegazioni sulle scelte effettuate;

Vista la comunicazione 28 aprile 2016, acquisita al protocollo n. 2872 del 29 aprile 2016, con la quale i servizi della Commissione hanno sollecitato la trasmissione delle informazioni derivanti dalla revisione delle modalità di calcolo dei premi di cui all'art. 21, del sopracitato decreto 18 novembre 2014, in conformità all'art. 53 del regolamento (UE) n. 639/2014;

Visti gli esiti della riunione del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'8 giugno 2016, che ha accolto la condizione, formulata dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di considerare i *plafond* del presente decreto per il solo anno 2016;

Considerato che i servizi della Commissione europea non hanno ritenuto le motivazioni addotte con la nota ministeriale 29 settembre 2015, prot. n. 3351, idonee a rimuovere la «non conformità» sulla differenziazione dell'importo unitario dell'aiuto per il sostegno accoppiato all'interno della stessa misura;

Ritenuto, in riscontro alle sopra citate osservazioni di «non conformità» espresse dalla Commissione europea, di dover fissare le quote di finanziamento da destinare al sostegno delle tipologie di allevamento, individuate dall'art. 21 del sopracitato decreto 18 novembre 2014, in coerenza alle scelte nazionali espresse nel documento approvato con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 31 luglio 2014, tenendo conto nel calcolo delle rispettive maggiorazioni di premio, previste dal medesimo art. 21;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 giugno 2016;

Decreta:

Art. 1.

Misura premi per il settore carne bovina

1. L'art. 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, per l'anno di domanda 2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Misura premi per il settore carne bovina)*. — 1. La quota pari all'8,64 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

3. La quota pari allo 0,86 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal *virus* responsabile della rinotracheite infettiva del bovino, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

5. La quota pari allo 0,83 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

7. La quota pari al 14,48 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione; nonché ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

8. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

9. La quota pari allo 0,29 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

11. I premi di cui ai commi 2, 4, 6, 8 e 10 non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all'art. 20.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1908

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2012, n. 252

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina.

Oneri eliminati.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

non ci sono cambiamenti sulle modalità e sui requisiti di accesso all'aiuto. Si tratta di un adeguamento ai regolamenti UE sulle modalità di finanziamento della misura premi per il settore carni bovine.

16A05194

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril».

Estratto determina V&A IP n. 1121 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCORIL injection 6 ampuli po 2 ml dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 63/167/98-C, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l. - Viale Pio XI n. 48 - 70056 Molfetta (BA).

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Codice AIC: 044131023 (in base 10), 1B2SQH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: Tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico 1M, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento adiuvante di contratture muscolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli adulti e negli adolescenti dai 16 anni in poi.

Officine di confezionamento secondario:

FIEGE Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO); Falorni S.r.l. - Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT); CIT S.r.l., - Via Primo Villa, 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Codice AIC: 044131023; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Codice AIC: 044131023; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05170

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc».

Estratto determina V&A IP n. 1140 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOREM 10 mg Tablety 30 tablety blister PVC-PVDC/Al dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 83/375/01-C, il quale, per quanto espresso in premessa, può essere posto in commercio con la denominazione Norvasc e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag SPA con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 SOFIA.

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice AIC: 044428023 (in base 10), 1BCURR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 *mg)*;

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione. *Angina pectoris* cronica stabile. Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario:

FIEGE Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO); Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese, 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice AIC: 044428023; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice AIC: 044428023; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05171

Comunicato relativo all'estratto della determina n. 764/2016 del 30 maggio 2016 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodopa/Carbidopa/Entacapone Mylan».

Nell'estratto della determina n. 764/2016 del 30 maggio 2016, relativa al medicinale per uso umano LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016, supplemento ordinario n. 21, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

"Confezione:

«75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 043814086 (in base 10), 1B4P9Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 043814062 (in base 10), 1B4P96 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«50 mg/12,5 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 043814023 (in base 10), 1B4P7Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«50 mg/12,5 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 043814047 (in base 10), 1B4P8R (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«100 mg/25 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 043814100 (in base 10), 1B4PBD (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«100 mg/25 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 043814124 (in base 10), 1B4PC4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 043814148 (in base 10), 1B4PCW (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 043814163 (in base 10), 1B4PDC (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«150 mg/37,5 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 043814187 (in base 10), 1B4PF3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«150 mg/37,5 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 043814201 (in base 10), 1B4PFK (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«200 mg/50 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 043814264 (in base 10), 1B4PHJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«200 mg/50 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 043814288 (in base 10), 1B4PJ8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12",

leggasi:

"Confezione:

«75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 044193086 (in base 10), 1B4P9Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 044193062 (in base 10), 1B4P96 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«50 mg/12,5 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 044193023 (in base 10), 1B4P7Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12
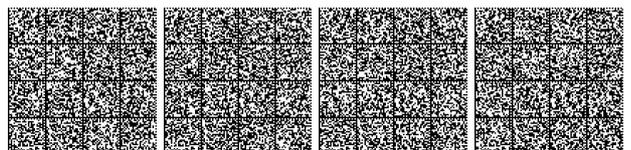
Confezione:

«50 mg/12,5 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 044193047 (in base 10), 1B4P8R (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«100 mg/25 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 044193100 (in base 10), 1B4PBD (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«100 mg/25 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 044193124 (in base 10), 1B4PC4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 044193148 (in base 10), 1B4PCW (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 044193163 (in base 10), 1B4PDC (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«150 mg/37,5 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 044193187 (in base 10), 1B4PF3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«150 mg/37,5 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 044193201 (in base 10), 1B4PFK (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«200 mg/50 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

AIC n. 044193264 (in base 10), 1B4PHJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12

Confezione:

«200 mg/50 mg/200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe

AIC n. 044193288 (in base 10), 1B4PJ8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,12.”.

16A05172

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette»

Estratto determina V&A IP n. 1124 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZETTE 0,075 mg comprimate filmate 3x28 comprimate pvc/al blister dalla Romania con numero di autorizzazione 8046/2006/02, il quale può essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a., con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: Cerazette 28 compresse rivestite in blister, codice A.I.C. n. 044809010 (in base 10), 1BRGTL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: desogestrel 75 microgrammi;

eccipienti: silice colloidale anidro, alfa-tocoferolo, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, acido stearico, ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171), talco.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Officine di confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); Falorni s.r.l., via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Cerazette 28 compresse rivestite in blister, codice A.I.C. n. 044809010; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Cerazette 28 compresse rivestite in blister, codice AIC: 044809010; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05173

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc».

Estratto determina V&A IP n. 1142 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOREM 5 mg Tablety 100 tablety blister pvc-pvdc/al dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 83/374/01-C, il quale, per quanto espresso in premessa, può essere posto in commercio con la denominazione NORVASC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a., con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: Norvasc «5 mg compresse» 28 compresse, codice A.I.C. n. 044428050 (in base 10), 1BCUSL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 6,944 mg (pari ad amlodipina base 5 *mg)*;

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione. Angina pectoris cronica stabile. Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Norvasc «5 mg compresse» 28 compresse, codice A.I.C. n. 044428050, classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Norvasc «5 mg compresse» 28 compresse, codice A.I.C. n. 044428050; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05174

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc».

Estratto determina V&A IP n. 1141 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOREM 5 mg Tablety 30 (3x10) tablety blister pvc-pvdc/al dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 83/374/01-C, il quale, per quanto espresso in premessa, può essere posto in commercio con la denominazione NORVASC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a., con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: Norvasc «5 mg compresse» 28 compresse, codice A.I.C. n. 044428047 (in base 10), 1BCUSH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 6,944 mg (pari ad amlodipina base 5mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione. Angina pectoris cronica stabile. Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); Falorni s.r.l., via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Norvasc «5 mg compresse» 28 compresse, codice A.I.C. n. 044428047, classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Norvasc «5 mg compresse» 28 compresse, codice A.I.C. n. 044428047; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05175

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz».

Estratto determina n. 1123 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YAZ 24+4 0,02 mg/3 mg filmomhulde tabletten 3x28 tab. dall'Olanda con numero di autorizzazione RVG 33842, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l., viale Pio XI, n. 48, 70056 Molfetta (BA).

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al, codice A.I.C. n. 044845016 (in base 10), 1BSKYS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Compresse attive, rosa chiaro:

principi attivi: etinilestradiolo 0,020 mg (come clatrato di beta destrina); drospirenone 3 mg;

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, talco, titanio diossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172).

Compresse placebo, bianche:

queste compresse non contengono principi attivi;

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina.

Rivestimento: ipromellosa, talco, titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche: Yaz è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Officine di confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT); CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al, codice A.I.C. n. 044845016, classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al, codice A.I.C. n. 044845016; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05176

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor».

Estratto determina n. 1122 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMCONCOR 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 60 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 57654 C.N. 978098.2, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione CONGESCOR e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l., viale Pio XI, n. 48, 70056 Molfetta (BA).

Confezione: Congescor 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg, codice A.I.C. n. 043818020 (in base 10), 19T714 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: bisoprololo fumarato 5 mg;

eccipienti: compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio idrogeno fosfato anidro.

Film di rivestimento: ferro giallo ossido (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Officine di confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT); CIT S.r.l., via primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Congescor 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg, codice A.I.C. n. 043818020, classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Congescor 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg, codice A.I.C. n. 043818020; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05177

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardicor».

Estratto determina V&A IP n. 1132 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDICOR 2.5mg film-coated tablet 28 tabs, blister pvc/al dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 11648/0072, deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: CARDICOR 28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg, codice A.I.C. n. 044799017 (in base 10), 1BR519 (in base 32).

Principio attivo: bisoprololo fumarato 2,5 mg.

Eccipienti: nucleo della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio idrogeno fosfato anidro.

Film di rivestimento: dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Cardicor 28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg, codice A.I.C. n. 044799017 (in base 10), 1BR519 (in base 32).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Cardicor 28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg, codice A.I.C. n. 044799017 (in base 10), 1BR519 (in base 32).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05178

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin dermatologico».

Estratto determina V&A IP n. 1125 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAKTARIN cream 2% w/w tube x 30g dalla Grecia con numero di autorizzazione 8533/06-02-2007 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: DAKTARIN Dermatologico «2% crema» 1 tubo da 30 g, codice A.I.C. n. 044807016 (in base 10), 1BRDV8 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: un grammo di crema contiene:

principio attivo: miconazolo nitrato 20 mg;

eccipienti: tefose 63, labrafil M 1944 CS paraffina liquida, butilidrossianisolo, acido benzoico, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: infezioni della pelle o delle unghie provocate da dermatofiti o da candida eventualmente complicate da sovrainfezioni da batteri Gram-positivi.

Officine di confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Daktarin dermatologico «2% crema» 1 tubo da 30 g, codice A.I.C. n. 044807016, classe di rimborsabilità: C bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Daktarin dermatologico «2% crema» 1 tubo da 30 g, codice A.I.C. n. 044807016; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05179

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Alphagan».

Estratto determina V&A IP n. 1131 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ALPHAGAN 2 mg/ml colirio, solucao 5 ml (eye drops, solution) dal Portogallo con numero di autorizzazione 2645281, il quale deve essere messo in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

Confezione: ALPHAGAN 1 flacone da 5 ml di collirio soluzione.

Codice A.I.C.: 044819011 (in base 10) 1BRSL3 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: 2,0 mg di brimonidina tartrato, equivalente a 1,3 mg di brimonidina.

Eccipienti: Benzalconio cloruro, Alcool polivinilico, Sodio cloruro, Sodio citrato, Acido citrico monoidrato, Acqua depurata, Acido cloridrico o Sodio idrossido.

Indicazioni terapeutiche: Riduzione della pressione intraoculare (PIO) elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare.

Come monoterapia in pazienti per i quali è controindicata una terapia topica con beta-bloccanti.

Come terapia aggiuntiva ad altri farmaci che abbassano la pressione intraoculare quando l'obiettivo PIO non è raggiunto con un singolo principio attivo.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.R.L. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ALPHAGAN 1 flacone da 5 ml di collirio soluzione.

Codice AIC: 044819011;

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ALPHAGAN 1 flacone da 5 ml di collirio soluzione.

Codice A.I.C.: 044819011; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05180

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determina V&A IP n. 1143 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX eye ointment 0,1% + 0,3% 1 tub × 3,5 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 6926/02-02-2006 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

Codice AIC: 042517021 (in base 10) 18KJJX (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 g di unguento oftalmico contiene

principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: cloro butanolo anidro, olio di vaselina, vaselina bianca.

Indicazioni terapeutiche: TobraDex è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

Codice AIC: 042517021; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

Codice AIC: 042517021; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05199

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Transact Lat».

Estratto determina V&A IP n. 1120 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRANSACT LAT 40 mg Impregnated dressing 10 units, dal Portogallo con numero di autorizzazione 2338283, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l. viale Pio XI, n. 48, 70056 Molfetta (BA).

Confezione: TRANSACT LAT «40 mg cerotti medicati» 10 cerotti.

Codice AIC: 044820013 (in base 10) 1BRTKF (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Composizione: 1 cerotto medicato contiene

principio attivo: flurbiprofene 40,0 mg;
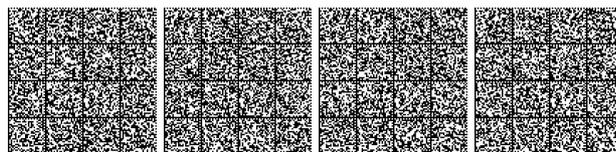
eccipienti: acido tartarico, acqua depurata, titanio diossido (E 171), caolino, carmellosa sodica, essenza di menta, glicerolo, isopropilmiristato, poliacrilato sodico, polisorbato 80, sorbitan sesquioleato.

Supporto in poliestere con pellicola protettiva in polipropilene, da rimuovere prima dell'uso.

Indicazioni terapeutiche: Transact Lat è indicato per il trattamento sintomatico locale degli stati dolorosi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi; Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti – 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (Monza e Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Transact Lat «40 mg cerotti medicati» 10 cerotti.

Codice AIC: 044820013; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: : Transact Lat «40 mg cerotti medicati» 10 cerotti.

Codice AIC: 044820013; SOP – medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05200

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin».

Estratto determina V&A IP n. 1135 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN DUO comprimidos revestidos por pelic. 875/125 mg 16 comprim. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5751888, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., via G. Lanza, 3 – 20121 Milano.

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 038291086 (in base 10) 14JKNG (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale, carbossimetilamido sodico di patata, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, ipromellosa 5 cps, ipromellosa 15 cps, macrogol 4000, macrogol 6000, titanio diossido (E171), dimeticone.

Indicazioni terapeutiche

Augmentin è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle infezioni:

dell'orecchio e dei seni nasali,

infezioni del tratto respiratorio,

infezioni del tratto urinario,

infezioni della pelle e dei tessuti molli comprese infezioni dentali,

infezione delle ossa e delle articolazioni.

Officine di confezionamento secondario

PHARM@IDEA s.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); STM Group Srl Strada Prov. Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli (Napoli); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa 7 - 26824 Cavenago D'adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Augmentin «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 038291086; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Augmentin «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 038291086; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05201

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pyralvex».

Estratto determina V&A IP n. 1126 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale PYRALVEX oromucosal solution 1%+5% w/v dalla Grecia con numero di autorizzazione 50675/11/02-01-2012 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions Spa, Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: Pyralvex «0,5%+0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml.

Codice AIC: 044803017 (in base 10) 1BR8Y9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione gengivale.

Composizione : 10 ml di soluzione contengono:

principi attivi: estratto glucosidico di rabarbaro 0,5 g (corrispondente a 0,43 – 0,53 % m/v di derivati antrachinonici); acido salicilico 0,1 g;

eccipienti: etanolo, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: gengiviti, stomatiti, orofaringiti, coadiuvante nella terapia della piorrea alveolare.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi; Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Pyralvex «0,5%+0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml.

Codice AIC: 044803017; Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Pyralvex «0,5%+0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml.

Codice AIC: 044803017; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05202
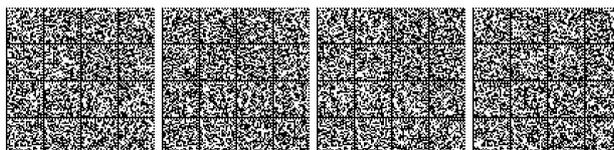
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dalacin T».

Estratto determina &A IP n. 1133 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DALACIN C «cutaneous solution 1%» 30 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 21160/02-05-2003 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: General Pharma Solutions SPA , Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: Dalacin T «1% soluzione cutanea» flacone 30 ml.

Codice A.I.C.: 044808018 (in base 10) 1BRFUL (in base 32).

Forma farmaceutica : soluzione cutanea.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo: Clindamicina fosfato 1,188 g (equivalenti a clindamicina base 1 *g)*.

Eccipienti: glicole propilenico, alcol isopropilico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acne vulgaris.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Dalacin T «1% soluzione cutanea» flacone 30 ml.

Codice A.I.C.: 044808018; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Dalacin T «1% soluzione cutanea» flacone 30 ml.

Codice A.I.C.: 044808018; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05203

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc».

Estratto determina V&A IP n. 1139 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOREM 10 mg Tablety 100 tablety blister PVC-PVDC/Al dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 83/375/01-C, il quale, per quanto espresso in premessa, può essere posto in commercio con la denominazione Norvasc e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag SPA con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia ;

Confezione: Norvasc «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 044428035 (in base 10) 1BCUS3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse;

Una compressa contiene: principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 *mg)*.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione. Angina pectoris cronica stabile. Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'adda - LO; Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Norvasc «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 044428035; Classe di rimborsabilità: C (nn) .

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Norvasc «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 044428035; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05204

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex».

Estratto determina V&A IP n. 1119 del 24 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX Nasal Spray suspension 0,05% w/w (Btx1Flx18g) dalla Grecia con numero di autorizzazione 13255/08-08-2011 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni.

Codice A.I.C.: 041091036 (in base 10) 175ZYW (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni erogazione dosata contiene.

Principio attivo: Mometasone Furoato monoidrato 50 mcg;

Eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: Nasonex spray nasale è indicato nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei bambini dai 12 anni di età.

Nasonex spray nasale è indicato anche nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni.

In pazienti con anamnesi positiva per sintomi di rinite allergica stagionale di entità da moderata a grave, il trattamento profilattico con Nasonex spray nasale può essere iniziato fino a quattro settimane prima dell'inizio previsto della stagione dei pollini.

Nasonex spray nasale è indicato per il trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.R.L. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 - Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni.

Codice A.I.C.: 041091036; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni.

Codice A.I.C.: 041091036; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05205

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vasoretic».

Estratto determina V&A IP n. 1118 del 24 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CO-RENITEC 20 mg + 12,5 mg comprimidos 28 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 59286 Codigo Nacional 895003-4 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed s.r.l., Centro Direzionale, Isola G1 - 80143 Napoli.

Confezione: VASORETIC «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Codice AIC: 044541011 (in base 10), 1BH92 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principi attivi: enalapril maleato 20 mg; idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, amido di mais senza glutine, amido di mais pregelatinizzato, ossido di ferro giallo (E172), magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Pharma Partners S.r.l. - Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VASORETIC «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Codice AIC: 044541011; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VASORETIC «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Codice AIC: 044541011; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05206

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax».

Estratto determina V&A IP n. 1117 del 24 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX gastro-resistant tablet 5mg/tab (blist 2×20 PVC/PVDC) dalla Grecia con numero di autorizzazione 36881/28-07-2008 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. - Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC.

Codice AIC: 038383055 (in base 10), 14MCGH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Bisacodile 5 mg;

eccipienti; lattosio, amido di mais (secco), amido di mais (solubile), glicerina, magnesio stearato, saccarosio, talco, gomma arabica. titanio biossido (E171), poliacrilati anionici, olio di ricino, macrogol 6000, ferro ossido (giallo) (E 172), cera bianca, cera carnauba, gomma lacca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO; CIT S.r.l. - Via Primo Villa, 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC.

Codice AIC: 038383055; classe di rimborsabilità: C *bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC.

Codice AIC: 038383055; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05207

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral».

Estratto determina V&A IP n. 1116 del 24 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX colirio en solucion 3mg/ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 57594 Cod. Nacion. 977298-7, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione «Tobral» e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Global Pharmacies Partner Health S.r.l. - Via Giacomo Leopardi, 31 - 20123 Milano.

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice AIC: 044859015 (in base 10), 1BSZN7 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: Tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico, sodio solfato, sodio cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Tobral» 0,3% collirio, soluzione è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre e post-operatoria negli interventi sul segmento anteriore.

Officine di confezionamento secondario:

FIEGE Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO); CIT S.r.l. - Via Primo Villa, 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice AIC: 044859015; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice AIC: 044859015; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05208

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Avamys».

Estratto determina V&A IP n. 1115 del 24 giugno 2016

Al medicinale AVAMYS 27,5 micrograms/spray - nasal spray suspension 1 bottle autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA con procedura EMA/PD/2016/27778/N del 4 maggio 2016 e identificato con EU/1/07/434/003 sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. - Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: AVAMYS «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni.

Codice AIC: 044864015 (in base 10), 1BT4JH (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Principio attivo: Fluticasone furoato. Ogni spruzzo fornisce 27,5 microgrammi di Fluticasone furoato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AVAMYS «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni.

Codice AIC: 044864015 - classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AVAMYS «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni.

Codice AIC: 044864015 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05209

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determina V&A IP n. 1114 del 24 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX colirio en suspension 1mg/ml + 3 mg/ml fr. de 5 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 61575 Codigo Nac. 700645.9, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Global Pharmacies Partner Health S.r.l., via Giacomo Leopardi n. 31, 20123 Milano.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 044860017 (in base 10) 1BT0MK (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene.

Principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg.

Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «TobraDex» collirio e unguento oftalmico sono indicati per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago d'Adda (LO);CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 044860017; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml

Codice A.I.C.: 044860017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
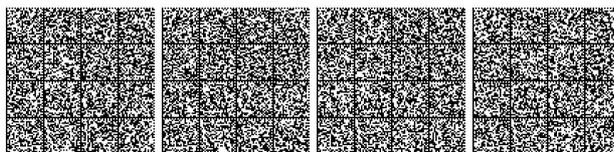
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05210

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bactroban».

Estratto determina V&A IP n. 1130 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BACTROBAN 20 mg/g pomada 1 tubo de 15 g dalla Spagna con numero di autorizzazione 58868 Cod. Nacional 997585.2, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: BACTROBAN «2 % unguento» 1 tubo da 15 g.

Codice A.I.C.: 043823032 (in base 10) 19TCXS (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Composizione: 100 g di unguento contengono:

Principio attivo: mupirocina 2 g.

Eccipienti: macrogol 400, macrogol 3350.

Indicazioni terapeutiche:

BACTROBAN è indicato per il trattamento topico delle piodermiti primitive e secondarie.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago d'Adda - Lo; Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BACTROBAN «2 % unguento» 1 tubo da 15 g.

Codice A.I.C: n. 043823032; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BACTROBAN «2 % unguento» 1 tubo da 15 g.

Codice A.I.C.: 043823032; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05211

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1º luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1135
Yen	114,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,093
Corona danese	7,4380
Lira Sterlina	0,8383
Fiorino ungherese	316,52000
Zloty polacco	4,3966
Nuovo leu romeno	4,5157
Corona svedese	9,3900
Franco svizzero	1,0835
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,30
Kuna croata	7,5235
Rublo russo	71,3087
Lira turca	3,2077
Dollaro australiano	1,4884
Real brasiliano	3,5837
Dollaro canadese	1,4390
Yuan cinese	7,4111
Dollaro di Hong Kong	8,6393
Rupia indonesiana	14597,9900
Shekel israeliano	4,2795
Rupia indiana	74,9698
Won sudcoreano	1275,7600
Peso messicano	20,1814
Ringgit malese	4,4376
Dollaro neozelandese	1,5508
Peso filippino	52,3340
Dollaro di Singapore	1,4959
Baht tailandese	39,0330
Rand sudafricano	16,2287

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05230
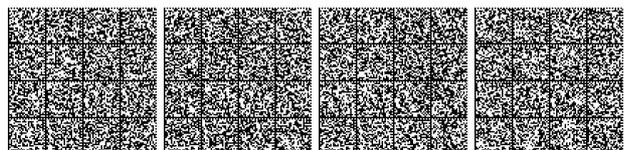
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1138
Yen	114,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,095
Corona danese	7,441
Lira Sterlina	0,83905
Fiorino ungherese	316,93
Zloty polacco	4,4304
Nuovo leu romeno	4,5133
Corona svedese	9,391
Franco svizzero	1,0839
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2538
Kuna croata	7,518
Rublo russo	71,0115
Lira turca	3,2284
Dollaro australiano	1,4792
Real brasiliano	3,6131
Dollaro canadese	1,4328
Yuan cinese	7,4229
Dollaro di Hong Kong	8,6418
Rupia indonesiana	14586,69
Shekel israeliano	4,2916
Rupia indiana	74,9065
Won sudcoreano	1278,83
Peso messicano	20,4241
Ringgit malese	4,4459
Dollaro neozelandese	1,5452
Peso filippino	52,176
Dollaro di Singapore	1,4989
Baht tailandese	39,028
Rand sudafricano	16,1416

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05231

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1146
Yen	113,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,071
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,84997
Fiorino ungherese	316,33
Zloty polacco	4,4457
Nuovo leu romeno	4,5185
Corona svedese	9,4329
Franco svizzero	1,0837
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3197
Kuna croata	7,5025
Rublo russo	71,6075
Lira turca	3,255
Dollaro australiano	1,4902
Real brasiliano	3,6655
Dollaro canadese	1,4418
Yuan cinese	7,4379
Dollaro di Hong Kong	8,6474
Rupia indonesiana	14633,23
Shekel israeliano	4,3121
Rupia indiana	75,2034
Won sudcoreano	1289,88
Peso messicano	20,8069
Ringgit malese	4,4897
Dollaro neozelandese	1,5522
Peso filippino	52,386
Dollaro di Singapore	1,504
Baht tailandese	39,163
Rand sudafricano	16,442

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05232
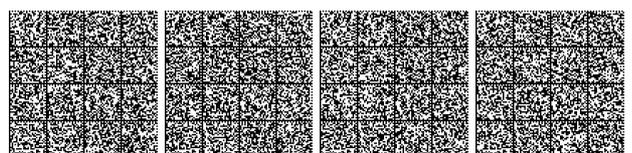
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1069
Yen	111,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,078
Corona danese	7,4411
Lira Sterlina	0,853
Fiorino ungherese	316,6
Zloty polacco	4,4562
Nuovo leu romeno	4,5185
Corona svedese	9,4671
Franco svizzero	1,0821
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3517
Kuna croata	7,4904
Rublo russo	71,6165
Lira turca	3,2628
Dollaro australiano	1,4812
Real brasiliano	3,6787
Dollaro canadese	1,4419
Yuan cinese	7,4018
Dollaro di Hong Kong	8,5885
Rupia indonesiana	14617,72
Shekel israeliano	4,3114
Rupia indiana	74,6283
Won sudcoreano	1289,1
Peso messicano	20,9024
Ringgit malese	4,4828
Dollaro neozelandese	1,5556
Peso filippino	52,153
Dollaro di Singapore	1,4969
Baht tailandese	38,952
Rand sudafricano	16,4815

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05233

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1080
Yen	111,90
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,049
Corona danese	7,4411
Lira Sterlina	0,85085
Fiorino ungherese	315,52
Zloty polacco	4,4275
Nuovo leu romeno	4,5144
Corona svedese	9,4792
Franco svizzero	1,082
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3782
Kuna croata	7,4856
Rublo russo	70,9286
Lira turca	3,2468
Dollaro australiano	1,4737
Real brasiliano	3,6894
Dollaro canadese	1,4328
Yuan cinese	7,4044
Dollaro di Hong Kong	8,5966
Rupia indonesiana	14603,44
Shekel israeliano	4,3006
Rupia indiana	74,7044
Won sudcoreano	1280,63
Peso messicano	20,7274
Ringgit malese	4,4636
Dollaro neozelandese	1,5338
Peso filippino	52,157
Dollaro di Singapore	1,4934
Baht tailandese	38,979
Rand sudafricano	16,2433

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05234
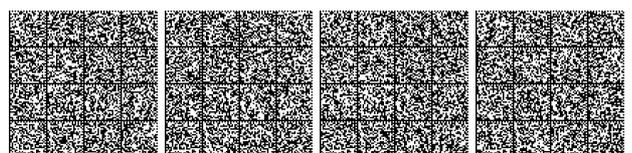
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,107
Yen	111,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,033
Corona danese	7,4412
Lira Sterlina	0,85243
Fiorino ungherese	314,08
Zloty polacco	4,4278
Nuovo leu romeno	4,5132
Corona svedese	9,4685
Franco svizzero	1,0855
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,393
Kuna croata	7,4842
Rublo russo	70,9558
Lira turca	3,2402
Dollaro australiano	1,4731
Real brasiliano	3,6942
Dollaro canadese	1,4406
Yuan cinese	7,4011
Dollaro di Hong Kong	8,5866
Rupia indonesiana	14605,2
Shekel israeliano	4,3011
Rupia indiana	74,5132
Won sudcoreano	1280,91
Peso messicano	20,7956
Ringgit malese	4,4535
Dollaro neozelandese	1,5221
Peso filippino	52,252
Dollaro di Singapore	1,4903
Baht tailandese	39,039
Rand sudafricano	16,2687

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05235

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Phenocillin, 800 mg/g» polvere da somministrare nell'acqua da bere per polli.

Decreto n. 102 del 20 giugno 2016

Procedura decentrata n. IE/V/0345/001/DC;

Medicinale veterinario PHENOCILLIN, 800 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per polli.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health BV - handelsweg 25 - 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Eurovet Animal Health BV - handelsweg 25 - 5531 AE Bladel Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacca da 100 gr in PET/Alu-PA/PE - A.I.C. n. 104846011;

sacca da 250 gr in PET/Alu-PA/PE - A.I.C. n. 104846023;

sacca da 1000 gr in PET/Alu-PA/PE - A.I.C. n. 104846047;

sacca da 1000 gr in carta/Pe-Alu/PE - A.I.C. n. 104846050;

sacca da 2500 gr in carta/Pe-Alu/PE - A.I.C. n. 104846062.

Composizione: 1 g di polvere contiene:

Principio attivo: fenossimetilpenicillina 800 mg (equivalente a fenossimetilpenicillina potassica 887 mg)

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquistata agli atti.

specie di destinazione: Polli;

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e la metafilassi dell'enterite necrotica causata da Clostridium perfringens. Prima dell'uso come metafilassi, la malattia deve essere stata diagnosticata nel gruppo.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 12 ore.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 2 giorni;

uova: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A05193

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rhemox 500 mg/g», polvere da usare in acqua da bere per suini, polli da carni, anatre da carne e tacchini da carne.

Decreto n. 101 del 20 giugno 2016

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0236/001/MR.

Medicinale veterinario RHEMOX 500 mg/g, polvere da usare in acqua da bere per suini, polli da carni, anatre da carne e tacchini da carne.

Titolare A.I.C.: Industrial Veterinaria S.A. Esmeralda, 19 E - 08950 Esplugues de Llobregat - Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: aniMedica Herstellungs GmbH Pappelstr. 7 - 72160 Horb a. N, Baden - Wurttember (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 100 g - A.I.C. n. 104893019;

sacchetto da 300 g - A.I.C. n. 104893021;

sacchetto da 400 g - A.I.C. n. 104893033;

sacchetto da 1 Kg - A.I.C. n. 104893045.
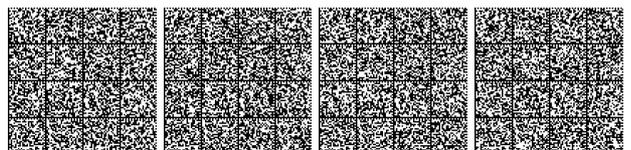
Composizione: ogni grammo contiene:

principio attivo:

Amoxicillina triidrato 500 mg (corrispondente a 435,6 mg di amoxicillina)

«solo per la Francia:»

Amoxicillina (triidrato) 435,6 mg (corrispondente a 500 mg di amoxicillina triidrato).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

suini;

polli (da carne), anatre (da carne) e tacchini (da carne).

Indicazioni terapeutiche:

suini: trattamento di infezioni causate da ceppi di *Streptococcus suis* sensibili ad amoxicillina

polli da carne, anatre da carne e tacchini da carne: trattamento di pasteurellosi e colibacillosi causate da ceppi di *Pasteurella spp*. ed *Escherichia coli* sensibili ad amoxicillina.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente;

periodo di validità dopo dissoluzione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa:

carni e visceri:

suini: 6 giorni;

polli: 1 giorno;

tacchini: 5 giorni;

anatre: 9 giorni.

Non è autorizzato l'uso in animali che producono uova destinate al consumo umano ed entro 4 settimane dall'inizio del periodo di deposizione.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico - veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A05195

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Permacyl, 236,3 mg/ml» polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini.

Decreto n. 99 del 16 giugno 2016

Procedura decentrata n. ES/V/0227/001/DC.

Medicinale veterinario PERMACYL, 236,3 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: la società Divasa-Farmavic S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km 71, 08503 Gurb-Vic - Barcellona - Spagna;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C Divasa-Farmavic S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km 71, 08503 Gurb-Vic - Barcellona - Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone di polvere da 5.000.000 IU e flacone del solvente da 18 ml - A.I.C. n. 104775010;

flacone di polvere da 5.000.000 IU e 5 flaconi del solvente da 18 ml - A.I.C. n. 104775059;

flacone di polvere da 5.000.000 IU e 10 flaconi del solvente da 18 ml - A.I.C. n. 104775034;

flacone di polvere da 10.000.000 IU e flacone del solvente da 36 ml - A.I.C. n. 104775022;

flacone di polvere da 10.000.000 IU e 5 flaconi del solvente da 36 ml - A.I.C. n. 104775061;

flacone di polvere da 10.000.000 IU e 10 flaconi del solvente da 36 ml - A.I.C. n. 104775046.

Composizione: 1 ml della sospensione ricostituita contiene:

Principio attivo:

Penetamato iodidrato 236,3 mg (equivalente a 182,5 mg di penetamato);

Equivalente a 250.000 IU di penetamato iodidrato.

Confezione da 5.000.000 IU

Un flacone del prodotto in polvere contiene 4,75 g di polvere

Principio attivo

Penetamato iodidrato 4726 mg (equivalente a 3649 mg di penetamato);

Equivalente a 5.000.000 IU di penetamato iodidrato.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Un flacone di solvente da 18 ml contiene

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Quantità complessiva di sospensione ricostituita 20 ml

Confezione da 10.000.000 IU

Un flacone del prodotto in polvere contiene 9,50 g di polvere

Principio attivo

Penetamato iodidrato 9452 mg (equivalente a 7299 mg di penetamato);

Equivalente a 10.000.000 IU di penetamato iodidrato.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Un flacone di solvente da 36 ml contiene

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Quantità complessiva di sospensione ricostituita 40 ml

Specie di destinazione: Bovini (bovine in lattazione);

Indicazioni terapeutiche: trattamento di mastite in bovine in lattazione provocata dagli *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae* e *Staphylococcus aureus* (non produttori di beta-lattamasi), sensibili alla penicillina;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 4 giorni

latte: 60 ore;

Regime di dispensazione: farmaco veterinario soggetto a prescrizione veterinaria. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A05196

Comunicato concernente il medicinale per uso veterinario «Izovac Coryza 3» vaccino batterico inattivato in emulsione iniettabile per galline ovaiole e polli riproduttori.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 121 del 25 maggio 2016, concernente il medicinale per uso veterinario IZOVAC CORYZA 3.

Titolare A.I.C. Izo S.r.l., a socio unico, con sede in via San Zeno 99/A - 25124 Brescia.

Laddove è scritto:

«Composizione:

ogni ml contiene:

principio attivo: ogni dose (0,5) di vaccino contiene:

colture inattivate di Avibacterium paragallinarum sierotipo A, ceppo 0083≥2.3 log2 HI.U*

colture inattivate di Avibacterium paragallinarum sierotipo B, ceppo 0222≥2.3 log2 U.A**

colture inattivate di Avibacterium paragallinarum sierotipo C, ceppo 0222≥2.3 log2 U.A**
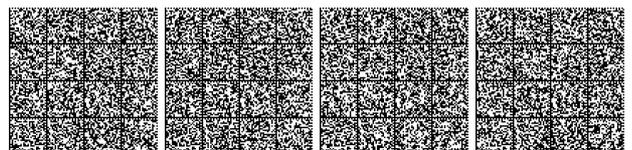
* HI.U. = Unità specifiche del test di inibizione dell'emoagglutinazione

** HI.U. = Unità specifiche del test di agglutinazione lenta»,

leggasi:

«Composizione:

ogni ml contiene:

principio attivo: ogni dose (0,5) di vaccino contiene:

colture inattivate di Avibacterium paragallinarum sierotipo A, ceppo 0083≥2.3 log2 HI.U.*

colture inattivate di Avibacterium paragallinarum sierotipo B, ceppo 0222≥2.3 log2 U.A.**

colture inattivate di Avibacterium paragallinarum sierotipo C, ceppo Modesto≥2.3 log2 U.A.**

* HI.U. = Unità specifiche del test di inibizione dell'emoagglutinazione.

** HI.U. = Unità specifiche del test di agglutinazione lenta.».

16A05197

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-166) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.